

Introduzione

1. Generalità

La protezione dei dati è confrontata con dinamiche tecnologiche e con strategie di digitalizzazione che influenzano in modo importante lo Stato, nelle prassi e nel diritto, con considerevoli implicazioni sui diritti del cittadino. I rischi legati alla protezione dei dati - in particolare la compromissione della confidenzialità, della disponibilità e dell'autenticità dei dati da parte di terzi, così come le violazioni delle norme sulla protezione dei dati da parte dei titolari di trattamenti di dati -, sono anch'essi in aumento. Le responsabilità e le conseguenze per l'ente pubblico che ne conseguono possono essere notevoli in caso di inadeguatezza della protezione e della sicurezza dei dati: dalle azioni giudiziarie delle persone interessate nei confronti dello Stato per violazione della personalità tendenti al risarcimento dei danni o in riparazione del torto morale, alle azioni dello Stato contro gli agenti pubblici responsabili, al maggiore onere finanziario e di lavoro dovuto all'adeguamento tardivo delle misure tecniche e organizzative di sicurezza dei dati, ai controlli e alle raccomandazioni dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati per violazione della LPDP, ecc.

La nuova impostazione del diritto cantonale della protezione dei dati, che recepisce le revisioni fondamentali del diritto internazionale degli ultimi anni, prevede un'estensione degli obblighi dei titolari delle elaborazioni di dati e una precisazione delle condizioni e delle modalità d'esercizio dei diritti delle persone interessate (che rimangono per il resto sostanzialmente invariati), così come un rafforzamento dei poteri delle autorità di protezione dei dati. Lo scopo ultimo consiste nella creazione di un quadro giuridico e istituzionale più solido a tutela dei diritti della personalità e della sfera privata in relazione all'elaborazione di dati personali.

L'adeguamento alla nuova LPDP deve essere garantito al più tardi entro l'entrata in vigore della stessa.

2. Nuovi obblighi

Con la nuova LPDP vengono istituiti i seguenti nuovi obblighi:

- Informazione qualificata nei confronti della persona interessata riguardante la raccolta di dati personali (art. 10 nLPDP);
- Prova della protezione dei dati (art. 8 nLPDP);
- Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 13 nLPDP);
- Auto-segnalazione in caso d'incidente che implica un grave rischio per la protezione dei dati (art. 16 nLPDP).

Sui nuovi obblighi, l'Incaricato ha pubblicato sul proprio sito internet, a partire da inizio febbraio 2023, una serie di documenti e spiegazioni.

Il progetto di revisione totale della LPDP prevede inoltre un ampliamento della norma sulle definizioni (art. 5 nLPDP) e un rafforzamento delle competenze e del modo d'intervento dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati (art. 38 nLPDP).

A parte alcune precisazioni di portata minore, nella nuova LPDP rimangono per contro sostanzialmente invariate le norme sullo scopo e sul campo di applicazione (art. 1 – 4 nLPDP), sui motivi giustificativi e sui principi generali (art. 6 – 7 nLPDP), sull'obbligo della consultazione preventiva dell'Incaricato (art. 15 nLPDP), sulle misure di sicurezza (art. 7 cpv. 7 nLPDP), sull'elaborazione su mandato (art. 23 nLPDP), sulla trasmissione di dati all'estero (art. 20 nLPDP), sui diritti delle persone interessate (art. 26 – 31 nLPDP), sul registro delle elaborazioni di dati dei titolari e sul registro centrale dell'Incaricato (art. 25 nLPDP e sulle sanzioni (art. 42 – 43 nLPDP).

In definitiva, benché sostanzialmente i dati personali possano continuare ad essere elaborati come sotto il vecchio regime della LPDP, con la nuova LPDP l'elaborazione di dati diventa più laboriosa e complessa, in particolare con esigenze qualificate d'informazione, di documentazione e di processi.

3. Valore aggiunto

- L'obbligo d'informazione qualificata del titolare dell'elaborazione nei confronti delle persone interessate migliora la trasparenza e rafforza la consapevolezza del cittadino riguardo all'insieme di elaborazioni di dati che lo concernono e riguardo ai suoi diritti, in particolare quando i dati vengono raccolti presso terzi; l'obbligo d'informazione qualificata rafforza anche il principio della finalità delle elaborazioni;
- L'obbligo di auto-segnalazione in caso di incidente che implica un grave rischio per la protezione dei dati favorisce, da un lato, il supporto delle autorità nella gestione dei rischi e nella definizione delle misure da intraprendere e, dall'altro, l'intervento della persona interessata a tutela dei propri dati;
- La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati descrive l'elaborazione dei dati, identifica e valuta i rischi elevati per la protezione dei dati e le concrete misure tecniche e organizzative atte a mitigarli o eliminarli; costituisce un elemento dell'obbligo della prova della protezione dei dati e un presupposto per la consultazione preventiva dell'Incaricato in caso di progetti di elaborazione di dati con elevato rischio per i diritti delle persone interessate;
- L'obbligo della prova della protezione dei dati genera trasparenza e certezza quanto alle misure di sicurezza adottate;
- In generale, i nuovi obblighi della LPDP promuovono una più consapevole cultura della protezione e della sicurezza dei dati personali, anche attraverso il coinvolgimento di più attori (direzione, servizi giuridici, IT, ecc.).